

IVA/ Una sentenza della Corte di cassazione sull'errato versamento dell'imposta

Rimborsi, istanza in due anni

Nel caso di mancato presupposto della territorialità

DI GIOVAMBATTISTA PALUMBO

Il tema di rimborso Iva, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l'imposta non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale deve essere avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, come disciplinato dall'articolo 21, 2° comma, del dlgs 31 dicembre 1992 n. 546. Tale termine decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, e l'errore in cui il contribuente è incorso legittima l'immediato esercizio del diritto al rimborso quando il presupposto per la restituzione sussisteva sin dall'origine, come appunto accaduto, nel caso di specie, a causa della carenza del presupposto della territorialità. Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13980 dell'8/7/2016. Nel caso all'esame dei giudici la società, nel 2004, aveva proposto istanza per ottenere il rimborso di somme versate a titolo di Iva su fatture emesse negli anni dal 2001 al 2003, e relative a contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni utilizzati al di fuori dell'Unione Europea, impugnando poi il silenzio-rifiuto ad essa opposto dall'Amministrazione Finanziaria. La società, in particolare, aveva dedotto di non essere stata tempestivamente informata del fatto che i beni oggetto di locazione finanziaria erano stati trasportati dagli utilizzatori fuori dall'Unione europea, dovendo andare per conseguenza esenti da imposta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la regionale aveva parzialmente accolto l'appello dell'ufficio, dichiarando la tardività della domanda di rimborso relativamente ai versamenti compiuti prima del 6 ottobre 2002, in quanto pagamenti indebiti fin dall'origine, essendo le corrispondenti operazioni esenti da imposta. La società proponeva quindi ricorso alla Suprema Corte, la quale, come detto, però lo respingeva, ritenendo che il presupposto per la restituzione delle somme indebitamente versate, a partire dal quale doveva decorre il termine di decadenza biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso, sussistesse comunque, in modo oggettivo, sin dall'origine, e dunque a partire dal momento del versamento.

© Riproduzione riservata

Le sentenze sul sito www.italia-oggi.it/documenti

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI A CONFRONTO

Coassicurazione, accessorietà anche pro-cliente

Coassicurazione, l'accessorietà è anche a favore del cliente. Il regime Iva applicabile alle cosiddette «commissioni di delega», nell'ambito dei contratti di coassicurazione, è al centro di un acceso dibattito tra chi (Agenzia delle entrate e giurisprudenza di merito minoritaria) ritiene che tali prestazioni siano imponibili da assoggettare ad Iva e chi (compagnie assicurative e giurisprudenza di merito predominante) ritiene siano da qualificarsi (i) operazioni esenti, o (ii) prestazioni di mandato relative a prestazioni esenti, oppure (iii) accessorie a prestazioni esenti.

Con riferimento al dibattito sull'accessorietà, di recente la Ctr Lazio, con la sentenza n. 3051 del 18 maggio 2016, ha statuito che la prestazione coassicurativa non può essere ritenuta accessoria a quella assicurativa poiché «il vantaggio che ne ricava l'assicurato sarebbe del tutto indiretto».

Di opposto avviso è risultata la sezione 12 della Ctr Lombardia che, con sentenza n. 2230 dello scorso 14 aprile, ha concluso che «gli importi addebitati a

titolo di commissione di delega, non possono essere qualificati come prestazioni diverse e autonome rispetto a quella assicurativa, dovendosi raffigurare nella stessa un «unicum» con l'originario contratto di assicurazione, quale prestazione accessoria dello stesso».

In proposito, molteplici argomenti connessi alle caratteristiche del contratto di coassicurazione (mai adeguatamente approfondite dai giudici di merito) paiono supportare in modo decisivo la tesi dell'accessorietà.

In primis, la ratio stessa del contratto di coassicurazione, ovvero la ripartizione del rischio nell'ambito di un contratto unitario.

In secundis, in sede di sottoscrizione il contraente, il cui interesse a intrattenere e gestire il rapporto con un'unica controparte è del tutto naturale (si pensi alle difficoltà per l'assicurato di gestire pratiche frammentate con le singole compagnie), conosce e concorda espressamente il rapporto di delega.

Stante la necessità del consenso del cliente e il suo evidente interesse, se è

vero che il servizio di delega è accessorio ad una prestazione svolta a favore delle compagnie deleganti, è altrettanto vero che il medesimo servizio è anche accessorio alla (ed elemento tipico della) prestazione assicurativa effettuata nei confronti del contraente medesimo, che ha anch'egli (necessariamente) concordato la clausola di delega e che da essa ritrae un innegabile ed evidente beneficio (la gestione dell'intero rapporto con una sola controparte).

In altri termini, l'attribuzione di un potere di rappresentanza derivante dalla delega implica effetti diretti sulla situazione giuridica dell'assicurato.

Il servizio è pertanto accessorio al rapporto assicurativo visto nella sua globalità, inteso come rapporto tra la compagnia delegataria, le altre compagnie con le quali ripartisce il rischio e il soggetto assicurato. La parola ora va alla Suprema Corte, in procinto di esprimersi per la prima volta su tale materia.

Anna Laura Antognini
e Alessandro Foderà,
Studio Bernoni Grant Thornton

L'attestazione fa fede fino a querela di falso

Le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della L. 20 novembre 1982 n. 890 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. La fede privilegiata, da riconoscere alle attestazioni dell'agente postale non aggredite mediante querela di falso, comporta dunque la ritualità della notifica ed è irrilevante l'avvenuta proposizione di una denuncia per falso ideologico, in quanto è solo la querela di falso lo strumento processuale di contestazione della veridicità di quanto è attestato dal pubblico ufficiale.

Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 13981 dell'8/7/2016. Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento, che non erano stati impugnati nei termini di legge. Ne seguiva l'iscrizione a ruolo e la cartella. Solo a quel punto il contribuente proponeva ricorso, eccependo l'inesistenza o la nullità della notifica degli avvisi presupposti. La Ctp respingeva il ricorso con sentenza poi ribaltata dalla Ctr che affermava la nullità della notifica degli avvisi, stigmatizzando la condotta dell'agente postale che li aveva lasciati su un tavolino all'esterno del fabbricato. Avverso la sentenza proponeva ricorso l'Agenzia, rilevando che le formalità prescritte per la notifica a mezzo posta erano state in realtà eseguite e che di tale esecuzione aveva dato conto negli avvisi di ricevimento l'agente postale, il quale, stante la temporanea assenza del destinatario, aveva depositato gli atti presso l'ufficio postale, ne aveva dato comunicazione con avvisi spediti con raccomandate e aveva immesso gli avvisi nella cassetta della corrispondenza dello stabile indicato in indirizzo. E il contribuente non aveva provveduto a proporre querela di falso avverso la relata. Secondo la Corte, quindi, affermare che l'annotazione dell'agente postale era mendace era in contrasto col principio per cui le attestazioni dell'agente postale fanno fede fino a querela di falso.

Giovambattista Palumbo

© Riproduzione riservata

Con l'autotutela cessa la materia del contendere

La materia del contendere può dirsi cessata quando viene a mancare l'oggetto della lite, come avviene quando l'atto fiscale impugnato è annullato in autotutela. Le sezioni unite della Corte hanno escluso che, in un processo dipendente come quello sugli avvisi Ici, il classamento possa essere fatto oggetto di accertamento incidentale. Scelta ora recepita dall'art. 39, co 1 bis, dlgs n. 546/92, che ha consacrato in legge l'istituto della sospensione necessaria per pregiudizialità interna. Il giudice di merito avrebbe quindi dovuto annullare gli avvisi Ici in quanto fondati su atti di classamento non più esistenti, senza avere il potere di compiere alcun accertamento catastale ai sensi dell'art. 34 cpc. Così ha stabilito la Corte con la sentenza n. 12570 del 17/6/2016.

Nel caso all'esame il Territorio attribuiva a un immobile adibito a caserma della polizia stradale e a un immobile adibito a cabina elettrica le categorie catastali D/7 e D/1. Il comune notificava avvisi Ici, poi impugnati dalla contribuente contestualmente all'attribuzione di rendita. Nelle more del giudizio il Territorio provvedeva in autotutela alla rettifica delle categorie, da D/1 e D/7 a E/3, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia. La Ctp, tuttavia, non dichiarava la cessata materia, ordinando all'Agenzia di produrre la documentazione relativa al procedimento di rettifica. L'Agenzia rettificava allora, di nuovo, le categorie catastali, attribuendo alla caserma la cat. B/1 e alla cabina elettrica la cat. D/1, e opponendosi alla declaratoria di cessata materia in precedenza richiesta. La Ctp respingeva i ricorsi con sentenza poi confermata dalla Ctr, la quale affermava che la Ctp non era tenuta a dichiarare la cessazione della materia del contendere in modo automatico e ciò sia a causa della illegittimità del primo provvedimento di autotutela e sia comunque a causa del suo «superamento».

La contribuente ricorreva infine in cassazione, eccependo che i giudici avevano deciso in mancanza di interesse delle parti e comunque oltre la domanda. La Corte riteneva il ricorso fondato, non rilevando l'annullamento dell'attribuzione della Cat E/3, dato che gli atti di classamento non esistevano più.

Giovambattista Palumbo

© Riproduzione riservata

Le sentenze sul sito www.italia-oggi.it/documenti